

<u>AREA PAYROLL</u>

LAVORO NEWS DICEMBRE 2013 Roma li 10/01/2014

LEGGE DI STABILITÀ

Cambiano le aliquote 2014 alla Gestione separata INPS

Pubblicata in Gazzetta la legge di stabilità, che esonera dagli aumenti disposti gli autonomi titolari di partita IVA senza altra iscrizione o pensione

Sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 di ieri, è stata pubblicata la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

Tra le numerose misure, il provvedimento interviene nell'ambito del sistema contributivo relativo alla Gestione separata INPS, *ex* L. 8 agosto 1995 n. 335, **modificando parzialmente** le **aliquote** per il **2014** e gli **anni successivi**.

Si ricorda che l'art. 2 comma 57 della L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro o "**riforma Fornero**"), come modificato dall'art. 46-*bis* del DL 83/2012, aveva disposto il **progressivo aumento** delle **aliquote contributive previdenziali** di finanziamento e di computo applicabili agli iscritti alla suddetta Gestione. L'incremento coinvolge:

- sia i soggetti non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati;
- sia coloro che siano iscritti ad altra gestione o pensionati.

Nel solco di tali interventi la legge di stabilità 2014 dispone l'accelerazione del graduale innalzamento dell'aliquota contributiva della Gestione Separata, in ragione dell'1% nel 2014 e dell'1,5% nel 2015, per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati, ovverosia:


- coloro che esercitano per professione **abituale**, ancorché **non esclusiva**, attività di **lavoro** autonomo:
- i titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**;
- gli incaricati alla vendita a domicilio.

Tecnicamente, l'art. 1 comma 491 della legge di stabilità interviene sull'art. 1 comma 79 secondo periodo della L. 247/2007, che fissa le aliquote contributive per i predetti soggetti. Nella sostanza, a seguito della modifica, le aliquote risulteranno pari al:

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



- **22% per il 2014** (a fronte di un precedente 21%);
- 23,5% per il 2015 (a fronte di un precedente 22%);
- 24% per il 2016 (stessa aliquota prima delle modifiche).

Per i soggetti **iscritti esclusivamente** alla **Gestione** separata INPS, invece, la legge di stabilità **esenta dall'aumento** di un punto percentuale dell'aliquota contributiva per il 2014 i **soli lavoratori autonomi titolari** di **posizione fiscale ai fini IVA**.

A seguito di tale intervento, l'aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti:

- soggetti **non** titolari di **partita IVA non iscritti** ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: **28%**;
- soggetti titolari di **partita IVA non iscritti** ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: **27%**.

A detta aliquota occorre aggiungere l'ulteriore contributo assistenziale dello **0,72%**, destinato al finanziamento dell'indennità di maternità e paternità, degli assegni per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia (con o senza ricovero ospedaliero) e del trattamento economico per congedo parentale.

Incrementi invariati per artigiani e commercianti

Nessuna modifica ulteriore rispetto a quelle già stabilite dalla "riforma Fornero" viene apportata al sistema contributivo relativo alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti. Per esse era stato previsto un progressivo aumento di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018; conseguentemente, per l'anno 2014, si passa dal 21,75% al 22,20% (quest'ultima aliquota è ulteriormente aumentata di un punto percentuale in caso di redditi eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile e fino al raggiungimento del massimale).


Con riferimento ai soli iscritti alla Gestione **commercianti**, va, poi, considerato che alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve essere sommato il contributo aggiuntivo dello **0,09%**, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (c.d. "rottamazione dei negozi o delle licenze").

LAVORO OCCASIONALE

Lavoro accessorio, dal 15 gennaio comunicazioni da inoltrare solo all'INPS

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO



Verranno quindi disattivati l'apposito fax e le funzionalità on line predisposte dall'INAIL

A un giorno di distanza dalla pubblicazione della circolare n. 176/2013 (si veda "Ultime istruzioni dell'INPS su incentivi per l'occupazione e lavoro accessorio"), l'INPS interviene nuovamente in materia di lavoro accessorio, comunicando, con la nuova circolare n. 177 di ieri, 19 dicembre 2013, che, dal prossimo 15 gennaio, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere inoltrate unicamente all'INPS con modalità telematica. Pertanto, a decorrere da tale data verrà meno anche l'adempimento per coloro che beneficiano della comunicazione all'INAIL, con conseguente disattivazione del fax predisposto dall'Istituto assicurativo e della apposita sezione del sito www.inail.it.

Per avere un quadro di insieme dell'adempimento in questione, l'INPS ricorda che anche in seguito alle previsioni del DM 12 marzo 2008 (in particolare l'art. 5), l'assolvimento dell'**obbligo** di comunicazione è sempre avvenuto, per i voucher cartacei **distribuiti** presso le **sedi INPS**, con la trasmissione della dichiarazione all'INAIL tramite fax o accedendo all'apposita Sezione Servizi on line accessibile sul sito www.inail.it, mentre per gli **altri canali** di distribuzione dei voucher – ovvero tabaccai e Banche convenzionate, uffici postali, ecc. – la comunicazione è sempre stata trasmessa direttamente all'INPS tramite **Contact Center** o l'apposita funzionalità presente sul sito <u>www.inps.it</u>.

Ora, nella circolare n. 177/2013 si rende noto che, in seguito ad un accordo raggiunto tra INPS e INAIL, le comunicazioni obbligatorie di **inizio attività**, nonché le eventuali **variazioni**, dovranno essere inoltrate **esclusivamente** all'INPS con modalità telematiche, **a prescindere** dal canale di acquisizione dei voucher. Successivamente, precisa la circolare, sarà cura dello stesso Istituto previdenziale trasmettere all'INAIL la documentazione ricevuta.


L'intento manifestato dai due Istituti è dunque quello di rendere uniforme, tempestivo e più efficiente quello che di fatto rappresenta l'**unico adempimento** a carico dei committenti nell'ambito del lavoro accessorio.

Sotto il profilo **operativo**, la circ. 177 rende quindi noto che, con decorrenza **15 gennaio 2014**, le comunicazioni di inizio attività relative all'impiego dei voucher cartacei **distribuiti** dalle **sedi territori**ali dell'INPS, nelle quali vanno indicati il **luogo** e **periodo** della prestazione, nonché i **dati anagrafici** del committente e del prestatore, dovranno esclusivamente essere effettuate con modalità telematiche, utilizzando i **due canali** già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e Banche popolari.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



Il **primo canale** è costituito dall'apposita **funzione on line** presente sul sito istituzionale www.inps.it, accessibile seguendo **tre percorsi** tra loro **alternativi** in relazione alla tipologia di utente.

In particolare, per **i committenti** muniti di PIN si tratta di seguire il percorso Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Committenti/Datori di Lavoro.

Invece, per **i delegati**, anch'essi in possesso di PIN, il percorso è Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Consulenti associazioni e delegati.

Infine, il terzo percorso è per i **possessori di voucher**, i quali possono accedere con codice fiscale e codice di controllo, seguendo il percorso Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Attivazione voucher INPS.

In tutti questi casi, sarà disponibile nel menu la nuova voce "Attivazione voucher INPS". In relazione a quanto appena illustrato, nella circ. n. 177 l'Istituto sottolinea che tramite la nuova funzionalità on line sarà dunque possibile inserire i dati delle **prestazioni di lavoro**, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e **attivare** i voucher cartacei INPS associati alla prestazione indicata.

Invece, il **secondo canale** utilizzabile per espletare l'adempimento in argomento è costituito dall'ormai noto **Contact Center INPS-INAIL**, raggiungibile da telefono fisso tramite il numero gratuito **803164** oppure da cellulare al numero a pagamento **06164164**.

Canali INAIL attivi fino al 14 gennaio

Infine, l'INPS rende noto che, fino al **14 gennaio 2014**, sarà possibile espletare gli adempimenti descritti sia attraverso i canali INPS, sia tramite il fax INAIL o il sito www.inail.it/Sezione Servizi on line. Tale **fase transitoria** è stata pensata per consentire un **graduale accesso** all'utilizzo esclusivo della modalità telematica, nonché per **agevolare** il più possibile la fruizione dei servizi da parte di coloro che si avvalgono dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi INPS.

PREVIDENZA E LAVORO OCCASIONALE


Ultime istruzioni dell'INPS su incentivi per l'occupazione e lavoro accessorio

Con due circolari, l'Istituto previdenziale illustra le nuove modalità operative dopo le modifiche operate dal DL 76/2013

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



Con le circolari n. <u>175</u> e <u>176</u> di ieri, 18 dicembre 2013, l'INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in relazione, rispettivamente, all'**incentivo** per favorire la **ricollocazione** lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'**ASpI**, previsto dall'art. <u>2</u> comma 10-*bis* della L. 92/2012, e al **lavoro accessorio**, con particolare riferimento alle nuove modifiche procedurali relative ai **limiti economici**.

La prima circolare (n. 175/2013) ripropone *in primis* un **quadro riepilogativo** dell'incentivo introdotto dall'<u>art. 7</u>, comma 5, lett. b) del DL n. 76/2013, che ha inserito nel corpo dell'art. 2 della L. n. 92/2012 il nuovo comma 10-*bis*, per poi fornire, in seguito, le **istruzioni operative** per consentire alle aziende interessate di accedervi.

Tale incentivo, lo ricordiamo, è destinato al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e **indeterminato** lavoratori che fruiscono dell'**ASpI**. In particolare, il beneficio consiste, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, nell'erogazione di un **contributo mensile** pari al **50%** dell'indennità mensile (ASpI) residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il contributo **non** viene concesso nel caso si tratti di lavoratori che sono stati **licenziati**, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente **coincidenti** con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di **collegamento o controllo**.

Da un punto di vista operativo, nella circ. n. 175/2013 si spiega che, per accedere al contributo, i datori di lavoro dovranno trasmettere alle competenti sedi INPS un'apposita **dichiarazione** (il cui format è allegato alla circolare in esame), utilizzando la funzionalità "**contatti**" del **Cassetto previdenziale aziende**, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L. 92/2012 art. 2, c. 10 bis (assunzione di beneficiari di ASpI)". In seguito, la ricevente sede INPS istruirà la pratica, verificando tutti i dati utili per determinare **diritto** e **durata** del contributo in questione. L'eventuale ammissione al beneficio verrà comunicata al datore di lavoro, e all'intermediario autorizzato, mediante la funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale aziende.

Infine, l'INPS precisa che a tale comunicazione verrà anche allegato un **prospetto** con il **piano** di **fruizione** della misura mensile massima dell'incentivo.

Invece, con la successiva circ. n. 176/2013, l'INPS interviene in materia di **lavoro accessorio**, ricordando che la L. n. 92/2012 e, successivamente, il DL n. 76/2013, hanno introdotto significative **modifiche** alla disciplina *ex* <u>artt. 70</u> e <u>72</u> del DLgs. n. 276/2003, ridefinendo la **natura giuridica** della prestazione (non più "meramente occasionale") e intervenendo sui **limiti economici** per i **compensi erogati**, per anno solare, a seguito delle prestazioni di lavoro accessorio per singolo prestatore (**5.000 euro**, con riferimento alla totalità dei committenti; **2.000 euro** per prestazioni svolte a favore di imprenditori

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO



commerciali o professionisti; **3.000 euro** per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito).

Con riferimento a quest'ultimo punto, l'INPS illustra le modifiche procedurali che riguardano la definizione dei **flussi** di **pagamenti** intercorsi tra i soggetti interessati in relazione ai **limiti** dei compensi erogabili nell'arco dell'anno solare e i conseguenti **oneri informativi** a carico del **singolo prestatore**. In particolare, le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell'elenco dei Servizi Online, nella sezione "Lavoro Accessorio", all'interno del sito <u>www.inps.it</u>.

Nello specifico, i **committenti** potranno accedere, previo possesso del **PIN**, alla sezione per Committenti/Datori di Lavoro, ove sarà disponibile il nuovo Estratto Conto Prestatore, che consentirà loro di visionare i **compensi lordi annuali totali** percepiti dai prestatori, anche con riferimento a tutti gli eventuali altri committenti. Invece, i **delegati autorizzati** potranno accedere, per le medesime finalità, nella sezione Consulenti, associazioni e delegati, sempre previo possesso del PIN.

Infine, i **prestatori** potranno accedere all'omonima sezione ("Prestatori") per mezzo del proprio **codice fiscale** e di un **codice** di **identificazione** di un qualsiasi **voucher** in loro possesso e visionare i compensi lordi da loro percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi. Per i prestatori sarà possibile anche visualizzare l'elenco di **tutte** le **prestazioni** lavorative effettuate e registrate negli archivi dell'INPS.

Lavoratrici madri e lavoratori padri

Dimissioni e risoluzione consensuale: nuova modulistica per la convalida

Dal Ministero del lavoro il nuovo modello utilizzabile dal 1° gennaio 2014 per la convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri avvenute nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato.


Anche se con ritardo, il Ministero del Lavoro ha provveduto ad adeguare la modulistica in uso per la **convalida** delle **dimissioni** e della **risoluzione consensuale** del rapporto di lavoro delle **lavoratrici madri** e dei **lavoratori padri**, alle modifiche legislative intervenute nell'estate dello scorso anno.

Infatti, con nota prot. n. 21490 del 9.12.2013 il Ministero del Lavoro ha trasmesso ai suoi Uffici periferici il nuovo modulo che dovrà essere utilizzato dall'1 gennaio 2014 per la suddetta convalida il quale, rispetto alla vecchia modulistica tutt'ora in uso presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, prevede la casistica della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che, per l'appunto, necessita di convalida ai sensi

ROMA

ARIANO IRPINO

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com



della modifica apportata al Testo Unico sulla maternità e paternità dalla Riforma Fornero (art. 4, comma 16, Legge n. 92/2012).

Più nel particolare il nuovo articolo 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 ha esteso l'obbligo di convalida presso la DTL alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed alle dimissioni delle lavoratrice madre e del padre lavoratore avvenute:

- · durante i primi tre anni di vita del bambino;
- · nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato in affidamento;
- · in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro col minore adottando ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Il nuovo modello prevede altresì che, a coloro che si rivolgono alle DTL per effettuare la convalida, venga richiesto, ai soli fini statistici, anche il dato relativo al numero dei figli e l'età degli stessi (fino ad un anno, da 1 a 3 anni, oltre i 3 anni).

Si rammenta, comunque, che alla convalida presso le Direzioni Territoriali è sospensivamente condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

(Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 09/12/2013, n. 21490) 10/12/2013

Dichiarazione di responsabilità dalla lavoratrice

Contratto di inserimento: come accedere alle agevolazioni INPS

Diramate dall'INPS le istruzioni operative per la concreta fruizione dei benefici contributivi legati all'assunzione di manodopera femminile con contratto di inserimento per il periodo 2009-2012. Le imprese che hanno necessità di regolizzare la propria situazione devono provvedere entro il 16 marzo 2014.


Il decreto interministeriale 10 aprile 2013 ha individuato le aree geografiche di cui all'art. 54, c. 1, lett. e) del Decreto Legislativo. n. 276/2003, consentendo di dare concreta applicazione, per quanto di diretta competenza dell'Inps, alle agevolazioni contributive previste dalla legge, in riferimento alle assunzioni operate, nel periodo complessivo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2012, con le donne ivi indicate.

Norme sul contratto di inserimento che, va ricordato, sono state espressamente abrogate dalla Legge Fornero nel 2012, la quale ha però fatto salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 cit. (tra le quali, evidentemente, quella che prevedeva i benefici contributivi) nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31/12/2012.

L'Inps ripercorre i contenuti del decreto e fornisce, altresì, le conseguenti **indicazioni operative** per le aziende.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO



Quadro legislativo di riferimento

Fermo restando il criterio della residenza, la legge richiede l'ulteriore condizione soggettiva consistente nell'essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Richiamando alla mente gli orientamenti ministeriali, l'Inps specifica che ai fini della presenza del requisito, occorrerà considerare il **periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione** e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

L'accertamento del requisito prescinde dall'eventuale **stato di disoccupazione** disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, nel senso quindi che la condizione di "priva di impiego regolarmente retribuito" non richiede la previa registrazione della donna presso il centro per l'impiego.

A partire dal 14 maggio 2011, la stipula del contratto di inserimento e le conseguenti agevolazioni risultano, quindi, legittime esclusivamente in relazione alle donne in possesso del requisito sopra illustrato, sempre purché residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ..., sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile.

La legge demanda poi esplicitamente a un decreto ministeriale l'individuazione delle aree geografiche di cui all'art. 54, c. 1, lett. e) del Decreto Legislativo. n. 276/2003 per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

Benefici di cui all'art. 59, c. 3, del D. Lgs. 276/2003 (artt. 1 e 2 del D.M. 10 aprile 2013)

Ricordato che gli incentivi economici a supporto del contratto di inserimento sono quelli previsti dalla disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro, ai sensi del decreto interministeriale i benefici contributivi in misura superiore a quella del 25% possono trovare applicazione solamente nelle aree che, anno per anno, sono state individuate - attraverso i dati ISTAT sulla rilevazione delle forze di lavoro media 2008, 2009, 2010 e 2011 - come aventi un tasso di occupazione femminile inferiore almeno di venti punti percentuali di quello maschile o un tasso di disoccupazione femminile superiore di dieci punti percentuali rispetto a quello maschile.


Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25%, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all'interno dei territori individuati dall'art. 1 del decreto citato.

Le **aree individuate** come aventi i requisiti per l'applicazione delle misure superiori al 25 per cento sono le seguenti:

AnnoRegioni 2009Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna 2010Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna 2011Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia 2012Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO



Ciò che rileva, chiaramente, ai fini dell'ammissibilità o meno alle agevolazioni in misura superiore al 25% è la data dell'assunzione operata con contratto di inserimento lavorativo.

Inoltre - la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% è subordinata alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, in minima parte diverse da quelle previste dall'art. 5 del previgente Regolamento n. 2204/2002 ed illustrate al punto 3 della circolare n. 74 del 19 maggio 2006.

Dette condizioni - rilevanti dalla data del 14 maggio 2011 - sono:

- intensità lorda dell'aiuto: l'ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 75 per cento nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili, i quali corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione;
- incremento netto del numero dei dipendenti: l'assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
- durata minima del contratto: il contratto deve avere una durata, fissata nel contratto al momento della stipula, pari ad almeno 12 mesi. Come già precisato dal Ministero del Lavoro, l'agevolazione non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

Convalida dei contratti di inserimento e agevolazioni contributive nella misura del 25% (art. 3 D.M. 10 aprile 2013)

Il D.M. chiarisce che restano fermi gli effetti dei contratti di inserimento stipulati negli anni dal 2009 al 2012 con riferimento alle aree individuabili ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 276/2003 nella formulazione di tempo in tempo vigente.

Sono quindi validi i contratti di inserimento stipulati su tutto il territorio nazionale con donne, dovendosi tuttavia ribadire che - per le assunzioni operate a decorrere dal 14 maggio 2011 - è necessario il requisito ulteriore dell'essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Per consolidato orientamento ministeriale, considerando che la misura del 25%, prevista in via generalizzata per l'agevolazione, non può essere considerata aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria, la stessa trova sempre applicazione su tutto il territorio nazionale.


L'accesso agli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, vale a dire a benefici in misura superiore al 25 per cento, è invece ammesso solamente nelle Regioni indicate all'art. 1 del decreto interministeriale 10 aprile 2013 ed elencate al precedente paragrafo 2.

Adempimenti a cura del datore di lavoro

Per quanto riguarda la sussistenza della condizione soggettiva introdotta - a decorrere dal 14 maggio 2011 - vale a dire lo status di donna priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, potrà

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO



considerarsi utile per il datore di lavoro - ai fini dell'ammissione ai benefici contributivi - acquisire una dichiarazione di responsabilità da parte della lavoratrice, attestante il possesso dei requisiti di legge; resta ferma la possibilità per l'Istituto di verificare, a campione e nell'ambito delle proprie ordinarie attività amministrative e ispettive, l'effettiva sussistenza di tale requisito.

Modalità operative

L'Inps fornisce le modalità operative per la generalità dei datori di lavoro che si avvalgono del sistema UniEmens, ad esclusione di quelli operanti nel settore dello spettacolo e dello sport professionistico (ex Enpals). Per questi ultimi, si fa riserva di successive indicazioni.

In particolare, per i rapporti ancora in essere, i datori di lavoro, dalla denuncia riferita al periodo di paga "dicembre 2013" e fino alla scadenza del contratto di inserimento, si continuano ad utilizzare i codici Tipo contribuzione già in uso in relazione alla riduzione spettante, tenuto conto delle caratteristiche dell'azienda, della sua dislocazione geografica e conformemente a quanto disposto dal D.M. 10 aprile 2013. Per i periodi antecedenti al periodo di paga dicembre 2013, i datori di lavoro procederanno al recupero o alla restituzione dell'agevolazione entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della odierna circolare - e dunque entro il giorno 16 marzo 2014 - senza l'aggravio di oneri accessori.

Contenzioso amministrativo.

Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo pendente in materia, le Sedi competenti avranno cura di definirlo in via di autotutela secondo le indicazioni fornite con la presente circolare; a tal fine, saranno rinviati alle strutture periferiche, per il tramite delle Direzioni regionali, anche i ricorsi attualmente in carico alla Direzione centrale Entrate.

(Circolare INPS 05/12/2013, n. 166)

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO